



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE : AREA TECNICA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALI E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO DAL 24 NOVEMBRE 2018 AL 24 MARZO 2019 - CIG 766923441B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.

NR. Progr.

628

Data

29/11/2018

Copertura Finanziaria



Titolo

4

Classe

9

Sottoclasse

3

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALI E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO DAL 24 NOVEMBRE 2018 AL 24 MARZO 2019 - CIG 766923441B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 28.09.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 in data 20.12.2017, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 in data 20.12.2017, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11.01.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 – parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 10.02.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano della Performance 2018/2020 contenente il PEG/Piano dettagliato degli obiettivi generali, di performance organizzativa e individuali di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria determinazione n. 595 del 14.11.2018, con la quale si è stabilito di procedere all'attivazione della procedura negoziata sul MEPA di CONSIP per l'affidamento del servizio di sgombero neve dalle strade comunali e trattamenti antighiaccio previo confronto tra almeno 5 operatori economici;

Dato atto che con la medesima determinazione si procedeva altresì alla prenotazione della spesa complessiva di € 95.000,00 IVA inclusa per il periodo dal 24 novembre 2018 al 24 marzo 2019;

Dato atto che a seguito di R.D.O. n. 2125612 del 15.11.2018 risultano pervenute le seguenti offerte economiche entro il termine richiesto:

- prot. n. 27308 in data 23.11.2018 dalla Ditta PHYTOS S.r.l. con sede legale a Valsamoggia Loc. Crespellano (BO);
- prot. n. 27307 in data 23.11.2018 dalla Ditta COGEA – CONSORZIO GESTIONE AMBIENTE con sede legale a Zola Predosa (BO);

Considerato che l'offerta della Ditta PHYTOS S.r.l. è risultata più vantaggiosa con un corrispettivo di € 76.233,60, oltre IVA al 22%;

Ritenuto, in esito alla procedura di cui sopra, di procedere all'aggiudicazione definitiva di detto servizio alla Ditta PHYTOS S.r.l. con sede legale a Valsamoggia - Loc. Crespellano (BO) provvedendo all'assunzione di apposito impegno di spesa;

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione del Rappresentante Legale della Ditta stessa, depositata agli atti con Prot. n. 25934 del 05.11.2018, del possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Richiamati:

- l'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
- l'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 il quale dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa "ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";
- la circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello Stato, illustrativa delle nuove regole sul pareggio di bilancio, la quale scrive al par. C.3 rubricato "Contenimento della spesa" quanto segue: "Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l'anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.1 e C.2). La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario";

Visti infine:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- l'art. 32 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2010, esecutiva;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nei Capitoli contenuti nel prospetto riepilogativo allegato alla presente del Bilancio di Previsione 2018/2020, peg 2018/2020, sufficientemente capienti;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 – comma 7 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013;

D E T E R M I N A

- 1) Di procedere all'aggiudicazione definitiva, a seguito dell'esperimento della procedura in premessa indicata, del servizio di sgombero neve dalle strade comunali e trattamenti antighiaccio per il periodo dal 24 novembre 2018 al 24 marzo 2019, alla Ditta PHYTOS S.r.l. con sede legale a Valsamoggia – Loc. Crespellano (BO), alle condizioni di cui all'offerta pervenuta in data 23.11.2018 Prot. n. 27308 , agli atti, fissando il corrispettivo dell'appalto in € 76.233,60 di cui € 1.709,85 per oneri di sicurezza + IVA al 22% pari a € 16.771,39 e quindi per complessivi € 93.004,99;
- 2) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 93.004,99 IVA inclusa, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, sui capitoli contenuti nel prospetto riepilogativo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (CIG 766923441B);
- 3) Di rimettere a disposizione la somma di € 1.995,01 data dalla differenza tra la somma prenotata in sede di determina a contrarre e l'aggiudicazione definitiva disposta con il presente provvedimento così ripartita sui seguenti capitoli di spesa:
 - € 30,00 sul Cap. 81231 Art. 131 Anno 2018 denominato "Rimozione neve dalle strade – viabilità”;
 - € 1.965,01 sul Cap. 81231 Art. 131 Anno 2019 denominato "Rimozione neve dalle strade – viabilità”;
- 4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data esecuzione della prestazione	Data emissione della fattura	Scadenza pagamento	Importo
2018	2018/2019	60 giorni data arrivo fattura	€ 29.970,00
2019	2019	60 giorni data arrivo fattura	€ 63.034,99

- 5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Direttore d'Area competente;

DETERMINAZIONE NR. 628 DEL 29/11/2018

- 6) Di dare atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 7) Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
- 8) Di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario saranno disciplinati dal contratto, di cui allo schema allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 9) Di dare atto che, l'efficacia dell'aggiudicazione ex. Art. 32 del D.Lgs 50/2016, rimane condizionata all'esito positivo dei controlli in merito al possesso dei requisiti di legge;
- 10) Di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture verranno effettuati con riferimento alle norme e procedure vigenti.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Aldo Ansaloni)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA REP. _____

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALI E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO DAL 24 NOVEMBRE 2018 AL 24 MARZO 2019. – CIG. N. 766923441B.

%

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno __ (_____) del mese di _____, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata autenticata a valere ad ogni effetto di legge, tra il Comune di Anzola dell'Emilia (C.F.: 80062710373), rappresentato da Arch. Aldo Ansaloni, nato a _____ il _____, in qualità di Direttore dell'Area Tecnica, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della determinazione n. __ del _____, che nel proseguo di questo atto verrà chiamato per brevità "Comune" e il _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____ della ditta _____ con sede in _____ (__) in Via _____ - C.F. _____ - P. IVA _____, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ al n. _____, che nel prosieguo di questo atto verrà chiamato per brevità "Appaltatore",

premesse che:

- con determinazione n. del __/__/__ è stato disposto l'affidamento, mediante procedura negoziata, da effettuarsi tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato e gestito da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 328, comma 4, del DPR 207/2010, del suddetto servizio per la stagione invernale 24 NOVEMBRE 2018 AL 24 MARZO 2019 alla ditta _____ per l'importo di € _____ così suddiviso: - per importo a canone € _____, di cui € _____ per oneri di sicurezza; - per importo in economia concernenti attività di coordinamento e prestazioni meccaniche o manuali non comprese nell'importo a canone € _____ di cui € _____ per oneri di sicurezza; - per I.V.A. 22% € _____ ed assumere il relativo impegno di spesa dell'importo di € _____ con determinazione n. __ del __/__/2018 (Impegno n° _____);
- l'Appaltatore ha costituito il deposito cauzionale definitivo di € _____ (Euro _____/__) a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto mediante garanzia fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ – Agenzia di _____ (___), rilasciata in data __/__/__;
- l'Appaltatore ha trasmesso in data __/__/__, acquisito al P.G. in data __/__/__ al n. _____, un dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio,

specificandone le relative qualifiche professionali, nonché un elenco delle macchine operatrici, delle loro caratteristiche, della targa, corredato della fotocopia dei libretti e delle omologazioni dei mezzi operativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. il Comune concede l'appalto del servizio di trattamento antighiaccio (spargimento del salgemma e/o prodotti antigelo) e di sgombero della neve e attività preventive, connesse e conseguenti da effettuarsi nel periodo 24 Novembre 2018 – 24 marzo 2019 con le condizioni e modalità di cui al presente contratto e di cui ai documenti elencati all'articolo 2.
2. Il contratto è stipulato in parte a canone ed in parte in economia ed a misura ai sensi dell'art. 2) "Forma ed ammontare dell'appalto di servizio" e art. 5) del Capitolato d'Oneri.
3. In casi eccezionali dovuti ad avverse condizioni meteo e su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale le attività di sgombero della neve e trattamento antighiaccio dovranno essere garantiti anche nei giorni precedenti il 24 novembre 2018 o successivi al 24 marzo 2019. In tali casi saranno previsti compensi aggiuntivi da concordarsi al momento in linea con quelli di capitolato.

Articolo 2 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto: il Capitolato d'oneri - modalità di espletamento del servizio – elenco dei prezzi unitari; stradari del piano gelo e piano neve con relative planimetrie del territorio - Relazione illustrativa; - il D.U.V.R.I.; - il P.O.S.

I documenti di cui sopra sottoscritti dalle parti come sopra costituite, vengono conservati agli atti del contratto.

Articolo 3 - Norme da applicare all'appalto

1. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal Capitolato d'Oneri, le norme statali e regionali in materia di servizi pubblici, di sicurezza nei cantieri mobili, di tutela del lavoro, di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).

Articolo 4 - Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € _____ (Euro _____/____) di cui: - € _____ quale importo a canone da corrispondersi indipendentemente dalle condizioni meteorologiche che si determineranno nei periodi prestabiliti; - € _____ (Euro _____/____) quale importo in economia ed a misura riguardante le attività, le prestazioni in economia e le forniture da corrispondersi solamente in caso di effettiva esecuzione delle attività e delle forniture. Tale importo è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale il direttore della commessa avrà tenuto conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al Piano neve e gelo. Le parti, nella loro libertà negoziale, concordano nello stabilire che il corrispettivo derivante dal presente disciplinare sarà

pagato entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.231/2002, dalla data di ricevimento della fattura o documento equivalente.

I termini di pagamento sono sospesi per il tempo necessario all'acquisizione dei documenti attestanti la regolarità contributiva ed a verificare l'obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo ex-art. 48 bis del D.P.R.602/1973 qualora previsto.

In caso di fatture o documenti equivalenti incompleti, privi dei riferimenti di cui sopra, e nel caso in cui il Responsabile del procedimento di spesa riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura o del documento equivalente provvederà a darne comunicazione formale al fornitore. La comunicazione sospende i termini di pagamento fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze comunicate e comunque per un massimo di mesi sei. Decorso tale termine senza che siano maturate le condizioni per procedere alla liquidazione della fattura la stessa viene restituita con contestuale richiesta di nota di accredito.

Articolo 5 – Modalità di effettuazione del servizio

Si rimanda all'elaborato "Modalità di espletamento del servizio" specifico allegato al progetto.

Articolo 6 - Penalità in caso di ritardo

Si rimanda all'Art. 12) Penali del Capitolato D'oneri.

Articolo 7 - Pagamenti in acconto e pagamento a saldo

Si rimanda all'Art. 10) Rendicontazioni e pagamenti del Capitolato D'oneri con la seguente precisazione: - I pagamenti in favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 7 legge 136/2010, saranno effettuati mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato: –

Agenzia di (...), IBAN, sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone: indicare GENERALITÀ E CODICE FISCALE delle persone delegate ad operare sul c/c comunicate dall'impresa.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'Art. 6 della citata legge.

Articolo 8 – Pagamenti per lavori e/o servizi non previsti – nuovi prezzi

1. Per l'esecuzione di lavorazioni o servizi non previsti, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma del D.P.R. n. 207/2010.

2. L'approvazione dei nuovi prezzi non compete al responsabile del procedimento, ma al Comune su proposta dello stesso, qualora tali nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.

Articolo 9- Oneri a carico dell'Appaltatore

Si rimanda all'Art. 13) Penali del Capitolato D'oneri.

Articolo 10 - Cessione del contratto – Cessione dei crediti

Si rimanda all'Art. 3) Cessione del contratto – Cessione dei crediti del Capitolato D'oneri.

Articolo 11 - Risoluzione anticipata del contratto

1. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, in caso di accertamento di reati, grave

inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

2. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento del servizio regolarmente eseguito; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente ai danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione.

Articolo 12 - Recesso dal contratto

Si rimanda all'art. 14) del Capitolato d'oneri.

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e il Contraente che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, quale che sia la natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno devolute al Tribunale di Bologna.

Articolo 13 - Contenzioso e definizione delle controversie

1. Qualora siano presentate riserve scritte di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione del direttore dell'esecuzione del contratto per formulare entro 30 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito a tale proposta il Comune e l'Appaltatore dovranno pronunciarsi entro 30 giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere relativamente alle riserve iscritte.

3. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, non si farà ricorso all'arbitrato.

4. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Bologna.

5. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, nel corso dei giudiziari di cui sopra.

Articolo 14– Attestazione del regolare adempimento delle prestazioni e delle forniture

Si rimanda all'Art. 11 del Capitolato D'oneri.

Articolo 15 – Trattamento dei lavoratori e adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Si rimanda all'art. 7) del Capitolato d'oneri.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi, nonché l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel

caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è inoltre responsabile in rapporto al Comune dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte dei propri associati.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 16 - Subappalto

1. È consentito affidare in subappalto il solo servizio di spargimento dei prodotti antighiaccio e di sgombero della neve e affidare a terzi i noli a caldo nei limiti e con le condizioni previste dalla normativa vigente. In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere precisata la volontà di subappaltare o avvalersi dei noli a caldo.

Articolo 17 – Deposito cauzionale definitivo

1. A garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura di eventuali danni comunque connessi alla gestione, il Contraente, all'atto della stipulazione del contratto che regola l'appalto, presterà cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di affidamento con ribasso superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l'art. 75, comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Anzola dell'Emilia.

3. La garanzia deve avere validità fino ad almeno 180 giorni dopo la data di scadenza dell'appalto prevista per il 24 marzo 2019.

4. La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al Contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

5. Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, il Contraente è tenuto a provvedere al reintegro nella misura prevista nel termine di 30 giorni.

Articolo 18 - Assicurazioni per il danneggiamento o la distruzione di opere e/o impianti e per responsabilità civile verso terzi

Si rimanda all'art. 89 del Capitolato Oneri.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Anzola dell'Emilia, quale stazione appaltante, è finalizzato unicamente

all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune individuati quali autorizzati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Unione nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del

Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Anzola dell'Emilia.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Anzola dell'Emilia.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) è l'Avv. Cathy La Torre dpo@terredacqua.net

Articolo 20 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Tutte le spese inerenti, conseguenti e, comunque, connesse con la stipulazione e la registrazione sono a carico del Contraente.

Per quant'altro non specificato dal presente Capitolato d'onori, si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 136/2010 l'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mentre, ai sensi dello stesso articolo e stesso comma, il Comune risolverà il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora la transazioni siano state eseguite senza avvalersi dei conti correnti dedicati.

2. La facoltà di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale spetta anche all'Appaltatore e/o all'eventuale subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento da parte del Comune sugli obblighi di tracciabilità.

IL DIRETTORE DELL'AREATECNICA

L'APPALTATORE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

BOLOGNA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Progressivo	Data	Oggetto
628	29/11/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALI E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO DAL 24 NOVEMBRE 2018 AL 24 MARZO 2019 - CIG 766923441B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio		Descrizione
2018	81231	2018	131	29.970,00 1.08.01.03.00	PHYTOS S.R.L.	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - VIABILITA'
	CIG 766923441B					
2019	81231	2019	131	63.034,99 1.08.01.03.00	PHYTOS S.R.L.	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - VIABILITA'
	CIG 766923441B					

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

93.004,99